

## **ACCORDO DI PROGRAMMA**

**(Stipulato ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/90 e s.m.i.)**

### **TRA**

l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito denominata "ENEA" o "Agenzia") con sede legale in Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma, (Codice Fiscale 01320740580 e P.IVA 00985801000), rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante, Ing. Gilberto Dialuce, domiciliato, per la carica, presso la suindicata sede

PEC: enea@cert.enea.it

### **E**

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito "INGV") con sede legale in via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma, (P.IVA 06838821004), rappresentato dal Presidente e Legale Rappresentante, Prof. Carlo Doglioni, domiciliato, per la carica, presso la suindicata sede

PEC: aoo.roma@pec.ingv.it

("ENEA" o "Agenzia" e "INGV" nel seguito, singolarmente, anche la Parte e, congiuntamente, anche le Parti)

### **PREMESSO CHE:**

- la EU con la Direttiva 2008/114/CE stabilisce una procedura di individuazione e designazione delle Infrastrutture Critiche di Interesse Europeo (ICE), demandando agli Stati Membri l'onere di individuare potenziali ICE, secondo quanto indicato nella Direttiva, nonché l'onere di effettuare un controllo e una protezione al fine di salvaguardare i servizi primari per i cittadini ed omogeneizzare la resilienza di sistemi di interesse transnazionale. In Italia tale Direttiva è stata recepita con il D. Lgs. 11 aprile 2011 n. 61 che ha identificato il Nucleo Interministeriale Situazione e Pianificazione (NISP) come agente "...per l'individuazione e la designazione delle ICE.." (art. 4). I compiti del NISP per l'individuazione delle ICE (art. 6) fanno riferimento a

valutazioni volte ad identificare i danni al sistema Paese, alla sua popolazione e all'economia arrecati in caso di danneggiamento o distruzione delle Infrastrutture Critiche, che richiedono strumenti complessi in grado di esaminare in profondità la risposta delle Infrastrutture a eventi perturbativi di vario tipo;

- la EU ha in corso di rivisitazione la Direttiva 2008/114/CE che verrà sostituita da una nuova Direttiva denominata CER (*Critical Entity Resilience*); in accordo a tale nuova Direttiva, gli Stati Membri dovranno estendere gli ambiti nei quali dovranno essere identificate le Infrastrutture Critiche nazionali (e/o parti di esse) e enumerata una serie di azioni che ciascuno Stato Membro dovrà compiere per una loro sorveglianza costante, allo scopo di uniformare le policy di protezione in tutti gli Stati Membri e renderle congrue e interdipendenti con quelle legate alla sicurezza in ambito cyber, identificando uno spazio di Resilienza sistemica degli asset nazionali, sia sul versante del rischio fisico che di quello cyber;
- l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile (art. 37 della Legge n. 99/2009, come novellato dalla Legge n. 221/2015 art. 4);
- l'ENEA dispone di personale altamente qualificato, laboratori avanzati, impianti sperimentali e strumentazioni di eccellenza per la realizzazione di progetti, studi, prove, valutazioni, analisi, nonché per l'esecuzione di attività di formazione nei settori di competenza, con particolare riferimento all'innovazione di prodotto e di processo e alla valorizzazione dei risultati per contribuire allo sviluppo e alla competitività del Sistema Paese;
- l'ENEA ha come principali settori di specializzazione le tecnologie energetiche (fonti rinnovabili, accumuli, reti intelligenti) per le quali è anche il coordinatore del Cluster Tecnologico Nazionale Energia, la fusione nucleare (dove l'Agenzia è coordinatore nazionale per la ricerca), l'efficienza

energetica (l'ENEA svolge le funzioni di Agenzia Nazionale per l'efficienza energetica), le tecnologie per il patrimonio culturale, la protezione sismica, la sicurezza alimentare, l'inquinamento, le scienze della vita, le materie prime strategiche, il cambiamento climatico;

- l'ENEA è coinvolta, in ambito nazionale e internazionale, in attività specifiche riguardanti lo sviluppo di tecnologie di varia natura (hardware, software, integrazione di sistemi) per l'analisi e la protezione delle Infrastrutture Critiche (reti elettriche, di telecomunicazione, strade e ferrovia, reti di trasporto e di distribuzione dell'acqua e del gas) e dei servizi primari che esse trasportano;
- l'ENEA in questo settore ha realizzato, nel corso degli anni, una serie di sistemi applicativi e tecnologie che possono, utilmente, essere portate dal livello prototipale, con test su scala operativa, a maturità industriale e utilizzati per realizzare servizi per il Paese, per aumentare la resilienza di tali sistemi e supportare Operatori e Pubblica Amministrazione con lo sviluppo di nuovi sistemi e servizi per migliorarne la resilienza, garantendone la migliore continuità di servizio;
- l'ENEA è tra i fondatori del Consorzio di ricerca sulla valutazione e il monitoraggio di ponti, viadotti e altre strutture (Fabre), costituito ai sensi dell'art. 91 bis del D.P.R. n. 382/1980 e s.m.i. che si propone di promuovere e coordinare la partecipazione delle Università e degli Enti di Ricerca Consorziati alle attività scientifiche nei Settori dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura, con particolare riferimento ai temi della classificazione del rischio statico, fondazionale, sismico e idrogeologico, verifica, controllo e monitoraggio, nonché allo sviluppo di tecniche innovative per la progettazione di interventi di ripristino di ponti, viadotti e altre strutture esistenti;
- l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), costituito con D. Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, ha Missione e Obiettivi di Ricerca indicati nell'articolo 2 dello Statuto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 27 del 2/02/2018 ai sensi del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124”) “... (omissis)... tenuto conto

degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee d'indirizzo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), opera mediante le proprie strutture centrali e territoriali e svolge ricerca scientifica, attività istituzionale di sorveglianza, monitoraggio, alta formazione e diffusione della cultura scientifica;

- l'INGV ha come mandato istituzionale il perseguimento di obiettivi di osservazione dei fenomeni e di sviluppo delle conoscenze scientifiche sul Sistema Terra nel suo complesso, in forte interazione con l'attività tecnologica, la gestione e lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca e la realizzazione di attività con potenziale significativo impatto sulla popolazione e sulle diverse componenti della Società. Tutte le suddette attività necessitano di un'azione amministrativa che è di supporto e facilitazione ai ricercatori e tecnologi INGV;
- all'INGV, in quanto componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile, nonché Centro di Competenza del Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi della normativa vigente nonché dei DPCM 27 febbraio 2004 e DPCM del 17 febbraio 2017, è affidata la Sorveglianza della sismicità dell'intero territorio nazionale e dell'attività dei vulcani attivi italiani e dei maremoti nell'area mediterranea, attraverso la gestione di Reti di osservazione con strumentazione tecnologicamente avanzata, distribuite sul territorio nazionale o concentrate intorno ai vulcani attivi e tramite il presidio h24 di n. 3 Sale operative a Roma, Napoli e Catania;
- obiettivo primario dell'INGV è contribuire alla comprensione della dinamica del Sistema Terra, nelle sue diverse fenomenologie e componenti solida e fluida, e alla mitigazione dei rischi naturali associati; in particolare, le attività dell'Ente possono suddividersi in tre grandi categorie:
  - attività di ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito delle Geoscienze, con particolare riguardo alla Sismologia, Vulcanologia e alle tematiche ambientali;
  - attività di ricerca istituzionale e di servizio per la Società, per le Pubbliche amministrazioni e l'Industria; in particolare, si mettono in evidenza le attività svolte in Convenzione annuale, nell'ambito di un Accordo Quadro decennale con il Dipartimento della

Protezione Civile, relativamente al rischio sismico, vulcanico e da maremoto, e le attività di monitoraggio sismico e delle deformazioni del suolo in aree sede di sfruttamento di geo-risorse, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico. Le attività di ricerca istituzionale comprendono, inoltre, quelle relative alla progettazione, sviluppo e mantenimento delle Infrastrutture di ricerca, alcune delle quali di prestigio internazionale e di dimensione europea;

- attività di Terza Missione, comprendenti la formazione, la divulgazione, il trasferimento tecnologico, gli spin-off e i brevetti, i poli museali e il public engagement;
- l'INGV ha competenze in numerose linee tecnico-scientifiche che sono di grande rilevanza ai fini della protezione delle Infrastrutture Critiche, in particolare le competenze in geodinamica e nella sismica, nell'analisi di dati satellitari per il controllo e l'analisi costante del territorio, nella climatologia e nella meteorologia, costituiscono il complemento alle competenze di ENEA necessario alla realizzazione di attività nelle quali è richiesta una forte interdisciplinarietà;
- ENEA e INGV hanno congiuntamente partecipato a vari progetti di ricerca a finanziati a livello nazionale (RAFAEL) o europeo (ARCH, SCIRES-Feasibility) per lo sviluppo di attività nel settore dell'analisi del rischio e della protezione delle Infrastrutture Critiche;
- ENEA ed INGV il 25 luglio 2018 hanno formalizzato la propria collaborazione con la stipula dell'Accordo di Programma al fine di creare in Italia un Centro di Competenza che, integrando le conoscenze e le tecnologie disponibili in entrambi gli Enti formasse un *team* di specialisti in grado di effettuare sviluppi progettuali congiunti nel settore della *Critical Infrastructure Protection* (CIP);

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il succitato D. Lgs. n. 61 dell'11 aprile 2011, sebbene individui la catena di responsabilità della Protezione (dai Ministeri ai Prefetti sulla scala operativa locale, art.11), non arriva ad identificare le modalità, le strutture e gli strumenti di supporto necessari per lo svolgimento delle azioni,

demandandole agli operatori delle stesse (art.12);

- esiste un ampio spazio di azione per la valutazione delle Infrastrutture, delle loro eventuali vulnerabilità e degli impatti negativi sul Paese in caso di danneggiamenti o incidenti (art.6 D. Lgs. 11 aprile 2011 n. 61) per lo sviluppo e la gestione di attività volte a soddisfare:
  - la necessità di una maggiore e più attenta opera di miglioramento della resilienza dei sistemi tecnologici avanzati offrendo servizi di supporto, sia agli Operatori delle ICN stesse che alla Pubblica Amministrazione (in particolare alla Protezione Civile nelle sue differenti articolazioni geografiche);
  - una crescente domanda di servizi tecnologici avanzati non facilmente disponibili sul mercato, tantomeno in forma sistematizzata e integrata, che necessitano di competenze fortemente interdisciplinari reperibili solo in ambito del sistema della Ricerca Pubblica anche con riferimento alla loro fase di rapida evoluzione delle stesse con conseguente necessità di messa a punto e validazione;
- ENEA e INGV dispongono di competenze per realizzare tecnologie e servizi avanzati che, con l'ulteriore apporto dell'industria nazionale dell'alta tecnologia, possono svolgere un ruolo di integrazione e valorizzazione sia dei prodotti della Ricerca, sia di quelli del Sistema Industriale nazionale per sviluppare nuovi prodotti/servizi da mettere a disposizione di tutti gli attori nazionali ai quali è demandato l'onere e la responsabilità della salvaguardia delle Infrastrutture Critiche, sia nella gestione ordinaria che durante le fasi emergenziali (di varia natura e di differente entità);
- l'Accordo di Programma richiamato in precedenza, della durata di tre anni, è scaduto il 24 luglio 2021;
- lo stesso Accordo di Programma ha permesso di conseguire buoni risultati tecnico-scientifici derivanti dalla collaborazione fra i due Enti Pubblici;

- le Parti, con il rinnovo del presente Accordo, intendono continuare la collaborazione al fine di sviluppare ulteriori servizi da integrare con quelli già realizzati nel corso dell'Accordo di Programma scaduto;

**VISTA** la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO,**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

#### **Art. 2 - Obblighi delle Parti e disciplina dei rapporti**

Ciascuna Parte si impegna a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza.

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel presente Accordo di Programma che identifica le regole generali dell'Accordo;
- nei singoli Atti esecutivi, di cui al successivo art. 23, stipulati in esecuzione dello stesso Accordo;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del suindicato Accordo.

#### **Art. 3 - Finalità**

Le Parti con la stipula del presente Atto intendono perseguire le seguenti finalità:

- supportare gli Operatori delle Infrastrutture Critiche e gli organi della Pubblica Amministrazione competenti ad assicurare il loro corretto funzionamento, al fine di sostenere la loro azione rivolta ad assicurare una corretta e costante fornitura dei servizi vitali per i cittadini;
- adeguarsi ed essere in contatto con le parallele iniziative intraprese da altri Stati Membri della EU nel quadro degli impegni richiesti per la Protezione delle Infrastrutture Critiche.

#### **Art. 4 - Oggetto**

L'oggetto del presente Accordo è quello di proseguire la collaborazione in maniera congiunta per lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche rivolte alla realizzazione di nuove tecnologie e servizi per l'analisi e la protezione delle Infrastrutture Critiche.

Le attività verranno realizzate integrando le competenze di entrambe le Parti per consentire lo sviluppo di nuove tecnologie rivolte al miglioramento degli strumenti a disposizione della Pubblica Amministrazione e degli Operatori delle Infrastrutture Critiche per la gestione di questi sistemi.

#### **Art. 5 - Modalità operative**

Le Parti, in analogia con quanto fatto nel corso del precedente Accordo di Programma stipulato, concordano, annualmente, di realizzare le attività proposte dal Comitato di Gestione, di cui al successivo art. 6, e provvedono alla loro esecuzione in forma coordinata ed in relazione alle loro rispettive competenze, finalizzandole al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo di Programma.

#### **Art. 6 - Comitato di Gestione**

Ai fini della corretta esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo verrà istituito un Comitato di Gestione nominato dalle Parti e composto da:

- un Presidente che coordinerà i lavori del Comitato e le interazioni tra le Parti e svolgerà funzioni promozionali finalizzate al dialogo con gli Organismi internazionali e alla promozione delle attività di sviluppo e a favore di terzi;
- quattro Membri, due per ciascuna delle Parti, che avranno anche il compito di supervisionare l'attività amministrativa;
- due Responsabili Operativi, uno per ciascuna delle Parti, che cureranno il coordinamento delle attività e ne riporteranno gli esiti al Comitato di Gestione.

Il funzionamento del Comitato di Gestione non comporta oneri per le Parti.

Il Comitato di Gestione si potrà dotare di un Regolamento di funzionamento.



## **Art. 7 - Tipologia di attività**

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti le Parti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, potranno effettuare:

1. attività di R&D per lo sviluppo di nuovi strumenti/tecnologie/servizi da porre sul mercato dei servizi avanzati;
2. fornitura di servizi avanzati ad utenti finali quali (in via descrittiva e non esclusiva): società di gestione di ICN, Protezioni Civili nelle differenti articolazioni (municipali, regionali, nazionale) sia in Italia che in altri Paesi;
3. attività di studio e supporto di varia natura (test, valutazione di scenari, progettazione) per conto dei suddetti utenti finali;
4. attività di formazione e diffusione dei risultati, attraverso l'organizzazione di eventi, la partecipazione del proprio personale ad attività di formazione (in ambito pubblico e/o privato);
5. attività di interazione con organi istituzionali per il supporto alla realizzazione di strategie nazionali nei settori della protezione delle infrastrutture e dell'aumento della resilienza sistemica dei sistemi nazionali.

Tali tipologie di attività potranno essere svolte in modalità “di sviluppo” e in modalità “di servizio a terzi”, come meglio illustrate nel successivo art. 8.

## **Art. 8 - Modalità di esecuzione delle attività**

L'esecuzione delle attività previste potranno essere realizzate attraverso la stipula di successivi Atti di cui all'art. 23, e potrà avvenire in due modalità:

- “di sviluppo”;
- “di servizio a terzi”.

Con la modalità “di sviluppo” le Parti (insieme o singolarmente) si impegnano ad effettuare (con risorse proprie o attraverso progetti a finanziamento pubblico sia unilaterali, sia congiunti) attività di Ricerca & Sviluppo per la realizzazione di nuove tecnologie/prototipi relative all'area di attività e

alle Linee Programmatiche di EISAC.it (iniziativa che mira a creare una piattaforma collaborativa a livello europeo nel campo della protezione delle infrastrutture critiche (CIP)). Ciascuna delle due Parti utilizzerà le procedure previste dal proprio sistema amministrativo per l'esecuzione e la rendicontazione delle attività previste.

Con la modalità "di servizio a terzi" le Parti potranno svolgere servizi disciplinati da un apposito contratto, che l'utente finale stipulerà con una o con entrambe le Parti; contratto deliberato secondo il sistema di deleghe vigente all'interno di ciascuna delle Parti.

#### **Art. 9 - Strutture e personale**

Le Parti per la realizzazione delle attività si avvarranno delle rispettive strutture e delle risorse di personale aventi le specifiche competenze richieste per lo svolgimento delle attività.

#### **Art. 10 - Durata e recesso**

Il presente Accordo avrà la durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

La durata potrà essere prorogata mediante atto scritto per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi che dovrà intervenire prima della data di scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a 60 (sessanta) giorni.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi di cui al successivo art. 23 dovranno essere, comunque, portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

#### **Art. 11 – Informazioni riservate e riservatezza**

Ai fini del presente Accordo per Informazioni riservate si intendono:

- a) tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, disegni, rappresentazioni grafiche e dati di qualsiasi natura qualificate come "riservate" che sono state o che saranno fornite verbalmente o per iscritto (se verbali o trasmesse in forma solo visiva, saranno trasposte in forma scritta anche a mezzo e-mail e confermate come "riservate" entro trenta giorni dalla

relativa comunicazione);

- b) tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati o originati dalle Parti che contengano, riproducano o derivino dalle informazioni di cui alla precedente lettera a).

Ai fini del presente Accordo si applica la vigente normativa in tema di segreto aziendale e industriale, ed in particolare le norme di cui decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale, coordinato ed aggiornato con le modifiche apportate dalla Legge 29 luglio 2015, n. 115 e dalla Legge 1 dicembre 2015, n. 194.

Il termine informazioni riservate non include le Informazioni che:

- a) siano, al momento in cui sono state o verranno comunicate, già di dominio pubblico e appartenenti allo stato dell'arte, come si sarà in grado di provare con idonea documentazione;
- b) dopo essere state comunicate, diventino di pubblico dominio per ragioni che nulla abbiano a che vedere con una inadempienza delle Parti;
- c) siano già nella rispettiva conoscenza prima che vengano fornite, come sarà possibile provare con idonea documentazione essere;
- d) saranno richieste in forza di norme di legge o di regolamento o di direttive emanate da qualsiasi Autorità. In tal caso, sarà obbligo delle Parti consultarsi in merito allo scopo di discutere riguardo i tempi, forme e contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione o informazione necessaria; a tal proposito sarà cura delle Parti far sì che a tali comunicazioni venga assicurata la massima riservatezza possibile.

La Parte ricevente prenderà tutte le precauzioni necessarie per assicurarsi che la segretezza delle informazioni sia preservata tra i propri dipendenti, consulenti e contraenti esterni e sarà responsabile per il mantenimento di tale segretezza nel corso del loro rapporto di impiego o collaborazione, a seconda dei casi, e dopo il termine di questo.

L'obbligo di riservatezza perdurerà in maniera assoluta in capo alle Parti per la durata di efficacia del presente Accordo e per un periodo di cinque anni dalla data di scadenza del presente Accordo.

La Parte divulgante avrà facoltà di richiedere, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso,

l'immediata restituzione o distruzione, alla presenza di un suo delegato, di ogni Informazione Confidenziale trasferita alla o acquisita dall'altra Parte su qualsiasi supporto fisico, fatta salva la necessità, comunque, di evitare pregiudizi al programma di collaborazione concordato, eccetto che in caso di inadempimento o risoluzione del presente Accordo per altro motivo.

#### **Art. 12 - Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti**

Il background cognitivo di una Parte messo a disposizione dell'altra nell'ambito di un'attività in collaborazione, è concesso in uso gratuito solo per la durata e per lo scopo di quella specifica collaborazione.

#### **Art. 13 - Risultati della collaborazione**

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui al presente Accordo, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale/Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione economico-finanziaria e secondo l'apporto inventivo fornito dalle Parti, fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca.

Le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente.

Fermi restando i principi sopra esposti, le Parti stabiliranno negli atti esecutivi/attuativi e/o in successivi accordi (accordi di gestione della co-titolarità) le clausole specifiche relative alla definizione delle quote, alle modalità di protezione e di ripartizione degli oneri, alle modalità di sfruttamento e di difesa dei diritti congiunti.

#### **Art. 14 –Pubblicazione dei Risultati**

In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati

dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati delle attività, solo previa autorizzazione scritta dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, ciascuna Parte dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra Parte.

#### **Art. 15 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'attività di collaborazione in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, ai sensi del Codice Privacy di cui al D.lgs. n. 196/2003, come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 e del GDPR, Regolamento Generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679.

#### **Art. 16 - Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte**

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto del presente Accordo.

I dipendenti di una delle Parti che, eventualmente, si dovessero recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina vigenti presso la Parte ospitante e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la stessa riterrà, per motivi

di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenervisi.

Il personale di ciascuna Parte è tenuto ad uniformarsi al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

In particolare i soggetti ospitati in Agenzia saranno tenuti al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti ENEA e al “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’ENEA (P.T.P.C.T.) 2022 – 2024 adottato dall’ENEA in ossequio alla Legge n. 190 del 6/11/2012 e s.m.i., disponibile sul sito web dell’Agenzia.

#### **Art. 17 - Responsabilità civile**

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l’evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall’altra Parte. In quest’ultimo caso, la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

#### **Art. 18 - Copertura assicurativa**

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell’altra Parte.

#### **Art. 19 - Modifiche**

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

#### **Art. 20 - Divieto di cessione**

Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente.

#### **Art. 21 - Risoluzione**

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l’estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

## **Art. 22 - Oneri Finanziari**

Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti, fatta eventualmente eccezione per il caso in cui lo stesso venga effettuato a titolo di rimborso delle spese sostenute da una Parte.

## **Art. 23 - Atti esecutivi**

Le attività oggetto del presente Accordo troveranno esecuzione attraverso la stipula di successivi Atti che verranno stipulati nel sistema di deleghe vigente in ciascuna delle Parti.

Nell'ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:

- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- gli aspetti economici;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- il personale coinvolto;
- ai sensi del precedente art. 13 relativamente ai risultati della collaborazione, le clausole specifiche in merito alla definizione delle quote, alle modalità di protezione e di ripartizione degli oneri, alle modalità di sfruttamento e di difesa dei diritti congiunti;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli Atti esecutivi.

## **Art. 24 - Comunicazioni**

Le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- per l'ENEA all'attenzione dell'Ing. Maurizio Pollino recapito telefonico 06.30483359 e-mail [maurizio.pollino@enea.it](mailto:maurizio.pollino@enea.it) ;
- per INGV all'attenzione del Dott. Salvatore Stramondo recapito telefonico 06.51860521 e-mail [salvatore.stramondo@ingv.it](mailto:salvatore.stramondo@ingv.it);

### **Art. 25 -Attività negoziale**

Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

### **Art. 26 - Foro Competente**

Per qualsiasi controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere in merito alle attività oggetto del presente Accordo troverà applicazione l'art. 133 del D. Lgs. n. 104/2010.

### **Art. 27 - Registrazione ed imposta di bollo**

Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Il presente Accordo è redatto in unico esemplare firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della Legge. n. 241/1990 e s.m.i. e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Tariffa Parte I del D.P.R. 642/1972, assolta in modo virtuale per un importo di € 64,00 dall'ENEA ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 – Autorizzazione n. 0023639 del 23/03/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE.

Per ENEA

Per INGV

Il Presidente

Il Presidente

Ing. Gilberto Dialuce

Prof. Carlo Doglioni